Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1979, n. **838.**
Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;
Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*-1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;
Veduta l'unita richiesta dell'Università di Ancona in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I tre posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

istituto di strade e trasporti (per la cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti) . . . . posti 1
istituto di chimica . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina sperimentale e clinica » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979, n. **839.**
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Ritenuta la necessità di emanare norme di attuazione per il trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con il predetto art. 1-*bis;*
Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

Decreta:

Titolo I

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641.

Art. 1.

Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel Friuli-Venezia Giulia agli enti soppressi con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Si applicano anche per il Friuli-Venezia Giulia le seguenti disposizioni del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641:

la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1-*bis*, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G.;

le disposizioni dell'art. 1-*sexies*, concernenti la assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti già attribuiti all'E.N.A.O.L.I.

Art. 3.

Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 passano alla regione:

a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;

b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia, compresi gli alloggi intestati all'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o da esso posseduti in forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219;

c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.

I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale.

Art. 4.

Fino a quando non saranno disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.

Ad evitare disparità di trattamento, per l'assegnazione degli alloggi menzionati nel primo comma, lettera b), dell'art. 3 continueranno ad applicarsi, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi in applicazione dell'art. 5 del suo statuto.

Art. 5.

Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nel Friuli-Venezia Giulia alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell'art. 1, è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Può altresì essere posto a disposizione della regione, su richiesta della stessa, un'aliquota di personale già organicamente assegnato agli uffici centrali di detti enti o ad altri uffici che operavano nel Friuli-Venezia Giulia, nonché, eventualmente, altro personale di ruolo, comunque in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al primo comma.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui ai precedenti commi, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche già acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponderà a detto personale il trattamento economico di cui esso fruiva presso gli enti di provenienza.

Mano a mano che, con legge regionale, si provvederà al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali, sarà parimenti provveduto, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze.

Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

Titolo II

MODALITÀ ESECUTIVE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), dell'art. 3 del presente decreto.

Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne sono in possesso, ai delegati della regione.

I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del trasferimento, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.

Art. 7.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite alla regione, per la parte attinente al territorio regionale, tutte le entrate degli enti di cui all'art. 1, detratta dalle entrate dell'E.N.A.O.L.I. la quota, riferibile al Friuli-Venezia Giulia, della somma di lire 17 miliardi, indicata nel settimo comma dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'ammontare delle entrate da attribuirsi alla regione, ai sensi del precedente comma, è stabilito con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, circa la ripartizione del fondo speciale in esso previsto.

Art. 8.

Le funzioni amministrative ed i poteri di vigilanza e di controllo, contemplati nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di protezione della maternità e dell'infanzia, sono assunti dalla regione Friuli-Venezia Giulia relativamente al suo territorio e con effetto dal 1° gennaio 1976.

Art. 9.

Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **840.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Opera Elena Miroglio », in Alba.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Opera Elena Miroglio », in Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 103

LEGGE 24 marzo 1980, n. **85.**

Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo:

a) i motori, i veicoli a motore e loro rimorchi nonché i relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, per i quali abbia avuto luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o più requisiti, secondo le disposizioni emanate in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee, oppure secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, e recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche relativamente alle parti di veicoli e ai dispositivi di equipaggiamento nonché ai caschi protettivi per gli utenti di veicoli a motore omologati ovvero approvati secondo le prescrizioni menzionate alla lettera *b)* del comma medesimo.

Gli accertamenti possono essere compiuti sia sui prodotti ultimati, situati nei depositi del costruttore e dichiarati idonei alla vendita ovvero presso le sedi di vendita nel territorio nazionale, sia sui prodotti in corso di fabbricazione nell'ambito dell'impianto di costruzione qualora manchino idonei controlli di qualità, da definire con i decreti di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 2.

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono compiuti da funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita, provvedono per il prelievo dei campioni e dispongono per l'effettuazione di prove.

Le prove sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona con poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro; tutti i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione o della sede di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

Art. 3.

L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni di cui all'articolo 1 può essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformità rispetto al tipo omologato od approvato. L'omologazione o l'approvazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

Il Ministro dei trasporti può vietare l'immatricolazione dei veicoli, per i quali l'omologazione abbia avuto luogo in altro Stato, qualora si riscontrino difformità rispetto al tipo omologato.

In caso di difformità di dispositivi di equipaggiamento o di parti di veicoli rispetto al tipo omologato od approvato, il Ministro dei trasporti ne può vietare l'impiego e la vendita nel territorio nazionale.

Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità competenti dei Paesi di costruzione dei veicoli o dei dispositivi, con invito ad emanare le misure necessarie per il ripristino della conformità.

Art. 4.

Tutti i veicoli, i motori, le parti di veicoli e i dispositivi di cui all'articolo 1 della presente legge debbono essere contraddistinti, salvo disposizione contraria contenuta nelle norme internazionali in tale materia, recepite nell'ordinamento giuridico italiano, dai previsti estremi di omologazione o di approvazione in fase di produzione.

Chiunque fabbrica veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi — destinati ai mercati dei Paesi comunitari e dei Paesi che hanno accettato i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa — che, pur muniti degli estremi di omologazione o di approvazione, non sono conformi al tipo omologato o approvato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500 mila a L. 50.000.000, salvo quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge.

Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi non conformi al tipo omologato o approvato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000 per ciascun esemplare, salvo quanto disposto all'articolo 3 della presente legge.

Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi, che, pur essendo conformi al tipo omologato o approvato, non sono muniti dei relativi estremi dell'omologazione o dell'approvazione, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 300.000 per ciascun esemplare.

Chiunque frappone ostacoli agli accertamenti di controllo, previsti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, si osservano le disposizioni, eccettuate quelle recanti agevolazioni fiscali, previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

Art. 5.

Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti le prove e le procedure per i controlli di conformità ai tipi omologati od approvati, tenendo anche conto delle modalità previste in norme internazionali recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ed acustico, i decreti di cui al primo comma sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — PRETI — MORLINO — NICOLAZZI — BISAGLIA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1980, n. 86.

Richiamo alle armi nel 1980 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1980 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

settecentosettanta ufficiali, cento sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;

quarantuno ufficiali e trentasei sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **87.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Santa Lucia, in San Miniato e di San Martino, in Palaia.

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Miniato 20 febbraio 1978, integrato con dichiarazione 25 febbraio 1978, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di Santa Lucia, in località Montebicchieri del comune di San Miniato (Pisa), e di San Martino, in frazione Agliati del comune di Palaia (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **88.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Gaetano sacerdote e confessore, in Melegnano.

N. 88. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Gaetano sacerdote e confessore, in Melegnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **89.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, in Valdagno.

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, in frazione Massignani del comune di Valdagno (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 16

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Chiavari, stabilimento di Chiavari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantieri navali di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), con effetto dal 4 luglio 1975;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1976, 19 novembre 1976, 27 aprile 1977, 20 settembre 1977, 30 agosto 1978 e 9 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2920)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Finter - Società di revisione S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività di revisione, modificazione della denominazione sociale e trasferimento della sede sociale da Roma a Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, con il quale la società « Finter - Società di revisione S.p.a. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 22 novembre 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria — da società per azioni a società in accomandita semplice — con conseguente cambiamento della denominazione in « M.P. Revisioni S.a.s. di dottor Prospero Zanchi di Zan & C. », ed ha trasferito la sede legale da Roma a Milano, nonché la successiva comunicazione-istanza del 29 novembre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 28 febbraio 1974 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, rilasciata alla società « Finter - Società di revisione S.p.a. », con sede in Roma, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « M.P. Revisioni S.a.s. di dottor Prospero Zanchi di Zan & C. » ed alla sede trasferita a Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con il citato decreto 28 febbraio 1974, si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione e nella nuova sede, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2483)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Affidamento al Consorzio tutela vino Bardolino, dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la tutela della denominazione di origine controllata « Bardolino ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonchè dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonchè di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 23 luglio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » del vino « Bardolino » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal Consorzio tutela vino Bardolino, con sede in Bardolino (Verona), con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al sopracitato art. 21;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 18 settembre 1979;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Bardolino », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 citato in premessa, al Consorzio tutela vino Bardolino, limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2481)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Sofiresa - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, modificazione alla denominazione sociale e limitazione alla stessa dell'autorizzazione alla sola attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1974, con il quale la società « Sofiresa - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 15 novembre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la propria forma societaria — da società per azioni a in accomandita semplice — con conseguente cambiamento della denominazione suindicata variata in « Sofiresa - Società di revisione di Vittorio Salvi & C. - S.a.s. » ed ha modificato l'oggetto sociale limitando la attività alla sola revisione;

Vista la comunicazione istanza pervenuta il 31 dicembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto 14 gennaio 1974;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 14 gennaio 1974 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « Sofiresa - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Sofiresa - Società di revisione di Vittorio Salvi & C. - S.a.s. » ed in quella concernente l'oggetto sociale limitato alla sola revisione.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 14 gennaio 1974 si intende, pertanto, riferita a questa ultima denominazione, nella nuova forma societaria e limitatamente alla attività della sola revisione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2453)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Autorizzazione alla società « Alfa revisioni S.a.s. di Astori dott. rag. Guido & C. », in Brescia, all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Alfa Revisioni S.a.s. di Astori dott. rag. Guido & C. », con sede in Brescia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Alfa revisioni S.a.s. di Astori dottor rag. Guido & C. », con sede in Brescia, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2452)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Darwin (Australia) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 14 novembre 1975, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in Darwin (Australia);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Darwin (Australia) è soppressa con decorrenza dal 1° aprile 1980.

Art. 2.

E' istituito in Darwin (Australia) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Brisbane con decorrenza dal 1° aprile 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1980
Registro n. 476 Esteri, foglio n. 280

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi-Safov ora Falconi-Sair S.p.a., uffici di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sair-Falconi-Safov ora Falconi-Sair S.p.a., uffici di Novara;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1979 e 19 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi-Safov, ora Falconi-Sair S.p.a., uffici di Novara, è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2923)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento da parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a. metalmeccanica;

Stabilimento Assar S.p.a., settore metallurgico;

Ammi sarda S.p.a. settore piombo e zinco;

Euroalluminia S.p.a., produzione alluminio;

Consal S.p.a., lavorazione alluminio;

Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico - Asse mediano viario - Asse viario di scorrimento esterno lotto 1° - Infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - Alimentazione elettrica dello stabilimento Euroalluminia - Opere portuali e marittime del genio civile,

sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 12 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2917)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cromotoce, con sede e stabilimento in Gravellona Toce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cromotoce di Gravellona Toce (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cromotoce di Gravellona Toce (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1979 al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2924)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo successivo, con cui Raffaele D'Amico, nato a Catania il 24 ottobre 1910, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 25 ottobre 1979, ratificata il 31 gennaio 1980, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Raffaele D'Amico, nato a Catania il 24 ottobre 1910, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Conferma del presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 19 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1976, con il quale l'avv. Romolo Enea Cipolla è stato nominato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Considerato che, per decorso triennio di durata in carica, occorre procedere alla nomina del Presidente della Cassa medesima;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il parere favorevole alla conferma nella nomina dell'avv. Romolo Enea Cipolla espresso dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

L'avv. Romolo Enea Cipolla è nominato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

(3020)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 10 luglio 1978, 4 novembre 1978, 22 dicembre 1978, 27 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 29 settembre 1979 e 1° ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2918)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979 e 27 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari (Cosenza) è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2927)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2926)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 4 maggio 1979, 5 maggio 1979, 7 maggio 1979, 21 settembre 1979 e 8 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 maggio 1978 all'11 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata all'11 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2899)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Frosinone;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Frosinone, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.165

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.433
qualificati . . . . » 20.030
specializzati . . . . » 21.307

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Caserta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Caserta, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.716

salariati fissi:

comuni . . . . L. 17.789
qualificati . . . . » 19.721
specializzati . . . . » 20.701

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2825)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Foggia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Foggia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 23.027

salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.425
qualificati . . . . » 20.104
specializzati . . . . » 21.447

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bologna;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Bologna, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 23.245

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.740
qualificati . . . . » 23.183
specializzati . . . . » 25.019

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2822)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Isernia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Isernia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.473

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.602
qualificati . . . . » 21.154
specializzati . . . . » 22.395

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

(2830) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga dei termini di decadenza per l'irregolare funzionamento dell'ufficio unico presso la corte d'appello di Milano nel giorno 16 marzo 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento dell'ufficio unico presso la corte d'appello di Milano, nel giorno 16 marzo 1978, a causa dell'astensione dal lavoro del personale addettovi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio suindicato o a mezzo del predetto personale, scadenti il 16 marzo 1978, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

(3017) *Il Ministro*: MORLINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei notai eletti membri del Consiglio nazionale del notariato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, che istituisce il Consiglio nazionale del notariato;
Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 58;
Visto il risultato delle votazioni svoltesi il 23 febbraio 1980 presso tutti i collegi notarili, suddivisi in 14 zone, per l'elezione dei quindici membri del Consiglio nazionale del notariato;
Considerato che contro la validità delle operazioni elettorali non è stato proposto alcun reclamo nel termine stabilito dall'art. 10, secondo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 577;

Proclama

eletti i seguenti notai membri del Consiglio nazionale del notariato:

1ª zona - Bottino Federico, notaio in Torino;
2ª zona - Morello Aristotele, notaio in Genova;
3ª zona - Barassi Lodovico, notaio in Milano;
4ª zona - Bagnoli Enrico, notaio in Volta Mantovana;
5ª zona - Sartorio Enrico, notaio in Conegliano;
6ª zona - Ricci Alberto, notaio in Rimini;
7ª zona - Badini Giovanni, notaio in Firenze;
8ª zona - La Cava Virgilio, notaio in Cori;
8ª zona - Panvini Rosati Massimo Maria, notaio in Roma;
9ª zona - Salvatore Ugo, notaio in Ancona;
10ª zona - de Cesare Ugo, notaio in Napoli;
11ª zona - Bottaro Onofrio, notaio in Trani;
12ª zona - Greco Fausto, notaio in Reggio Calabria;
13ª zona - Monforte Guido, notaio in Messina;
14ª zona - Marsala Antonino, notaio in Raffadali.

Ordina la pubblicazione del nome degli eletti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 24 marzo 1980

Il Ministro: MORLINO

(2995)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

A seguito del comunicato riguardante la cessazione della ditta « Quartor » di Quarta & Olietti, in Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio d'identificazione per metalli preziosi « 1654-AL », e ai sensi dell'art. 30 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la predetta ditta ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2569)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Pescatori Gino Castellani » a r.l., in Garda

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1980 il dott. Francesco Benedetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Pescatori Gino Castellani » a r.l., in Garda (Verona), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 21 febbraio 1978, in sostituzione del rag. Alessio Maffezzoli, dimissionario.

(2570)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edile muratori e cementisti Arno 2000 », in Firenze.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1980 il rag. Andrea Di Tella è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edile muratori e cementisti Arno 2000 », in Firenze, costituita per rogito dott. Gaspare Navetta in data 28 novembre 1971, rep. n. 2755, in sostituzione della sig.ra Rosalba Masoni.

(2649)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1980, i poteri conferiti all'avv. Giovanni Vetrano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio cooperativo edilizio », in Roma, sono stati prorogati fino al 5 giugno 1980.

(2647)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia a r.l. », in Venezia.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1980 i poteri conferiti al dott. Sante Zucchelli, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia a r.l. », in Venezia, frazione Mestre-Carpenedo, sono stati prorogati fino al 22 agosto 1980.

(2648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
cattedra di diritto canonico.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
paleografia latina;
sociologia.

Facoltà di scienze politiche:
economia politica;
filosofia della storia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:
cattedra di campi elettromagnetici e circuiti.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 25 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,30	881,30	881,25	881,30	881,25	—	881,20	881,30	881,30	881,30
Dollaro canadese	740,30	740,30	741 —	740,30	740,20	—	739,90	740,30	740,30	740,30
Marco germanico	465,15	465,15	466,50	465,15	465,15	—	465,10	465,15	465,15	465,15
Fiorino olandese	425,15	425,15	425,10	425,15	424,90	—	425,11	425,15	425,15	425,15
Franco belga	28,865	28,865	28,88	28,865	28,85	—	28,866	28,865	28,865	28,85
Franco francese	200,38	200,38	200,60	200,38	200,40	—	200,35	200,38	200,38	200,40
Lira sterlina	1932 —	1932 —	1930 —	1932 —	1933,30	—	1933,50	1932 —	1932 —	1932 —
Lira irlandese	1737 —	1737 —	1735 —	1737 —	1735,10	—	1735 —	1737 —	1737 —	—
Corona danese	148,77	148,77	148,75	148,77	148,75	—	148,75	148,77	148,77	148,80
Corona norvegese	172,80	172,80	172,60	172,80	172,80	—	172,73	172,80	172,80	172,80
Corona svedese	199,97	199,97	199,90	199,97	199,95	—	199,96	199,97	199,97	199,95
Franco svizzero	492,15	492,15	492,20	492,15	492,50	—	492,25	492,15	492,15	492,15
Scellino austriaco	65,02	65,02	65,03	65,02	65 —	—	65 —	65,02	65,02	65,05
Escudo portoghese	17,35	17,35	17,50	17,35	17,45	—	17,60	17,35	17,35	17,35
Peseta spagnola	12,46	12,46	12,54	12,46	12,45	—	12,46	12,46	12,46	12,46
Yen giapponese	3,541	3,541	3,55	3,541	3,50	—	3,543	3,541	3,541	3,54

Media dei titoli del 25 marzo 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,375
» 5,50 % » » 1968-83	84,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,600
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,350
» » » » 1- 8-1978/80	99,350
» » » » 1-10-1978/80	98,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,150
» » » » 1- 7-1979/81	98,300
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
» » » » 1-10-1979/82	97,050
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,050
» » » 12 % 1- 4-1982	97,375
» » » 12 % 1-10-1983	93,475
» » » 12 % 1- 1-1984	93,775
» » » 12 % 1- 4-1984	93,575
» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » » 12 % 1-10-1987	94,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	881,25
Dollaro canadese	740,10
Marco germanico	465,125
Fiorino olandese	425,13
Franco belga	28,865
Franco francese	200,365
Lira sterlina	1932,75
Lira irlandese	1736 —
Corona danese	148,76
Corona norvegese	172,765
Corona svedese	199,965
Franco svizzero	492,20
Scellino austriaco	65,01
Escudo portoghese	17,475
Peseta spagnola	12,46
Yen giapponese	3,542

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario della prova preliminare del concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore presso il centro elaborazione dati.

La prova preliminare del concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore con contratto a tempo indeterminato presso il centro elaborazione dati del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato 14 gennaio 1980, n. 5268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, avrà luogo in Roma il giorno 3 giugno p.v. presso la sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34.

I candidati ai quali non sia stata comunicata da parte della commissione esaminatrice l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi il giorno 3 giugno p.v. alle ore 8 nella sede sopra indicata, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(2956)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 a tesi di laurea in materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che affida, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere iniziative intese a favorire la diffusione dei principi cooperativi da attuarsi con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciuto;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla Direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi della cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed all'attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 ciascuno a cittadini italiani, che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1979-80 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono incaricate di collaborare alla massima diffusione del bando allegato.

Art. 2.

Sul cap. 3032 dell'anno finanziario 1979 è impegnata la spesa di L. 30.000.000 (trentamilioni), per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 266

BANDO DI CONCORSO « GIOVANNI CARAPEZZA »

per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno 1979-80 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1979-80.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico o economico, o mutualistico, o della storia economica e della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 2.000 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1981, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonchè i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta da tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo conto dei voti di laurea; in caso di parità la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli esami dell'intero corso.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo.

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
PACINI

(2895)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e laboratorio di microbiologia; sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979; e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e laboratorio di microbiologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Rampioni Giovanni, nato a Porto Potenza Picena il 10 giugno 1924 . punti 95 su 100
2) Goglio Antonio, nato a S. Martino De' Calvi l'11 settembre 1944 » 93 »
3) Massa Tommaso, nato a S. Giovanni Rotondo il 18 maggio 1930 . » 93 »
4) Menduni Paolo, nato a Poggiardo il 19 aprile 1941 » 90 »
5) Allevato Francesco nato a Cerenzia il 23 dicembre 1938 » 88 »
6) Cerolini Rita, nata a Civitanova Marche il 16 giugno 1943 » 88 »
7) Zappalà Giuliano, nato a Gallarate il 20 febbraio 1942 » 88 »
8) Prete Cesare, nato a Terni il 2 aprile 1936 . » 86 »
9) Boni Paola, nata a Castel Guelfo il 28 agosto 1943 » 85 »
10) Guariento Aurelia, nata a Mantova il 7 luglio 1937 » 85 »
11) Lenci Francesco, nato a Viareggio il 29 giugno 1937 . » 85 »
12) Pugliese Ugo, nato a Palmi il 22 marzo 1940 » 85 »
13) Alecu Lucio Maria, nato a Roma il 4 agosto 1943 . . » 83 »
14) Gandolfi Maurizio, nato a Potenza Picena il 24 settembre 1941 » 83 »
15) Ingenito Adriana, nata a Gragnano il 30 luglio 1942 » 83 »
16) Cavagnini Stefana, nata a Castenedolo l'8 marzo 1942 . » 82 »
17) Damiani Dino, nato a Bari il 5 ottobre 1940 » 82 »
18) Di Vincenzo Antonio, nato ad Arzano il 24 agosto 1943 . » 82 »
19) Agostini Augusto, nato a Taranto il 1° gennaio 1935 » 80 »
20) Bianchi Bosisio Adriana, nata a Milano il 10 luglio 1941 » 80 »
21) Ciccoli Lucia, nata a Siena il 1° novembre 1944 » 80 »
22) Didero Giuseppe, nato a Verbania Intra il 25 luglio 1940 . » 80 »
23) Menozzi Italo, nato a Palermo il 12 dicembre 1940 . » 80 »
24) Cappelluti Altomare Angela, nata a Bari il 7 ottobre 1933 » 78 »
25) De Vita Gelsomino, nato a Bagnoli del Trigno il 13 settembre 1942 . » 78 «
26) Emanuele Antonio, nato a S. Salvatore di Fitalia il 22 maggio 1940 . » 78 »
27) Lisi Salvatore, nato a Francofonte il 26 settembre 1937 » 78 »
28) Zirilli Enrico, nato a Bivongi il 18 gennaio 1937 » 78 »
29) Bacchelli Mario, nato a Sasso Marconi il 9 aprile 1938 . » 75 »
30) Costa Giuseppe, nato a Menfi l'11 maggio 1935 . » 75 »
31) Cutinelli Letizia, nata a Napoli il 4 febbraio 1944 » 75 »
32) Dipaola Maria Anna, nata a Barletta il 15 ottobre 1928 » 75 »
33) Freda Domenico, nato ad Avellino il 20 luglio 1935 » 75 »
34) Valerio Francesco Saverio, nato a Bari il 10 febbraio 1939 » 74 »
35) Cavedon Giuseppe, nato a Marano Vicentino il 30 marzo 1938 » 73 »
36) Del Ben Paolo, nato a Umago d'Istria l'11 settembre 1943 . » 73 »
37) Fantola Maddalena, nata a Cagliari il 21 luglio 1937 . » 73 »
38) Giottoli Valerio, nato a Perugia il 6 aprile 1939 » 73 »
39) Crimi Egidio, nato a Tarhuna il 14 novembre 1939 . . . . punti 72 su 100
40) Bartolotta Giancarlo, nato a Salerno il 18 maggio 1943 . . . . » 70 »
41) Bertoni Dino Piero, nato a Pisa il 3 giugno 1922 . . . . » 70 »
42) Filoni Mario, nato a Galatone il 23 febbraio 1939 . . . . » 70 »
43) Forastiere Elisabetta Vilma, nata a Ceppaloni il 12 febbraio 1937 . . . . . . » 70 »
44) Millimaggi Licia, nata a Messina il 26 maggio 1926 . . . . » 70 »
45) Montani Augusto, nato a Pavia il 29 agosto 1944 . . . . » 70 »
46) Natoli Donata, nata a Palermo il 27 febbraio 1943 . . . . » 70 »
47) Peccenini Liana, nata a Bologna il 9 agosto 1940 . . . . » 70 »
48) Pietravalle Alessandro, nato a Salcito il 3 ottobre 1922 . . . . » 70 »
49) Vindigni Giuseppe, nato a Vittoria il 22 febbraio 1942 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2263)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 9/Sanità/Vet/Va in data 7 dicembre 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto di Busto Arsizio vacante in provincia di Varese;

Visto il proprio decreto n. 3/Sanità/Vet/Va in data 25 ottobre 1979, con il quale sono stati ammessi sette candidati;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 2269/Sanità in data 1° ottobre 1979;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 29 gennaio 1980;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 333 del 2 ottobre 1979 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1) Pinza Danilo . . . . punti 64,055
2) Cerra Lorenzo . . . . » 43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese, del comune interessato.

Varese, addì 29 gennaio 1980

p. *Il presidente*: DORIGO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 0305/San/Vet/Va in data 29 gennaio 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto di Busto Arsizio in provincia di Varese;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 333 in data 2 ottobre 1979 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Pinza Danilo è dichiarato vincitore del concorso in premessa.
Il sindaco del comune di Busto Arsizio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese e del comune interessato.

Varese, addì 29 gennaio 1980

p. *Il presidente*: DORIGO

(2806)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia-ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(1108/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di urologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(1109/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. **1.**

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per pioppeto e per colture arboree a rapido accrescimento di cui all'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, devono intendersi tutte le piantagioni artificiali di pioppo e di altre specie arboree sia resinose che latifoglie strutturate in coltura specializzata a sesto regolare o in filari, soggette ad annuali interventi colturali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *novembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *dicembre* 1979, *prot. n.* 22502/14101).

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. **2.**

Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina ed aspirante guida.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina nella regione Lombardia è subordinato al conseguimento della licenza di abilitazione per le rispettive qualifiche, secondo le disposizioni della presente legge.
La qualifica di aspirante guida alpina corrisponde ad ogni effetto a quella di portatore prevista dagli articoli 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Competente ai provvedimenti relativi alla licenza di abilitazione di cui alla precedente disposizione è il comune di residenza, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

La qualifica di aspirante guida alpina si consegue attraverso il superamento dell'esame di cui al successivo art. 3, indetto con provvedimento del presidente della giunta regionale ogni due anni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia almeno tre mesi prima della data dello svolgimento dell'esame stesso.
I candidati devono possedere alla data di pubblicazione del relativo bando i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) maggiore età;

c) titolo di studio di licenza media inferiore e, per i nati prima del 1949, di licenza elementare;

d) idoneità fisica allo svolgimento della professione certificata, in data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del bando, da un medico sportivo in possesso dell'apposito attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

e) attestazione del superamento del corso propedeutico di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, organizzato dal C.A.I. attraverso le proprie articolazioni territoriali e professionali operanti in Lombardia.

La domanda di partecipazione all'esame con la documentazione di cui al comma precedente, deve essere presentata al servizio turismo sport e industria alberghiera della giunta entro i termini indicati dal bando.

Art. 3.

L'esame per il conseguimento della qualifica di aspirante guida alpina consiste in una prova didattica, in una prova teorica, nonchè in una prova tecnico-pratica, i cui argomenti sono indicati nel bando.

Art. 4.

La commissione per l'esame di aspirante guida alpina è composta da:

a) l'assessore al commercio e turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero, o da un suo delegato che la presiede;

b) tre guide alpine ed un aspirante guida designati dalle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio della regione;

c) da quattro membri designati dal CAI;

d) un esperto nelle discipline di scienze naturali applicate alla montagna, nominato dal presidente della giunta regionale;

e) un medico sportivo in possesso dell'apposito attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) deve essere designato e nominato anche un supplente.

Funge da segretario un funzionario regionale del servizio turismo sport, industria alberghiera nominato dall'assessore del settore.

Ai componenti della commissione esaminatrice esterni alla amministrazione regionale spetta l'indennità di funzione prevista dall'art. 9, quinto comma, della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21; tutti i componenti sono assicurati limitatamente al periodo di esercizio della loro funzione per gli infortuni ed i rischi di responsabilità civile, con polizza stipulata dalla giunta regionale.

Art. 5.

La licenza di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina è concessa dal comune di residenza su domanda dello interessato corredata dall'attestazione di esito favorevole dello esame di cui al precedente art. 3, da presentarsi entro sei mesi dal giorno in cui l'esame stesso è stato concluso.

La licenza ha validità triennale, e ne può essere chiesto il rinnovo per la medesima durata dietro presentazione al comune dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico sportivo abilitato ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

b) attestato dell'effettivo svolgimento della professione nel triennio precedente, rilasciato da un'associazione di guide ed aspiranti guide tra le più rappresentative a livello regionale;

c) attestazione della frequenza del corso di aggiornamento per aspiranti guide, organizzato dal C.A.I. attraverso le proprie articolazioni territoriali e professionali operanti in Lombardia.

Art. 6.

La licenza di abilitazione alla professione di guida alpina è concessa su domanda, dal comune di residenza a chi sia in possesso dei seguenti titoli documentati:

a) licenza di aspirante guida alpina da almeno quattro anni;

b) certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico sportivo in possesso dell'apposito attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

c) attestazione da cui risulti la frequenza con esito favorevole del corso di perfezionamento organizzato dal C.A.I. attraverso le proprie articolazioni territoriali e professionali operanti in Lombardia.

La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata qualora l'interessato presenti al comune di residenza domanda con allegati i seguenti documenti:

a) certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico sportivo in possesso dell'apposito attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

b) attestato dell'effettivo svolgimento della professione nel triennio precedente rilasciato da un'associazione di guide ed aspiranti guide tra le più rappresentative a livello regionale;

c) attestazione da cui risulti la frequenza del corso di aggiornamento per guide organizzato dal C.A.I. attraverso le proprie articolazioni territoriali e professionali operanti in Lombardia.

Art. 7.

Per l'organizzazione dei corsi previsti dagli articoli 2, secondo comma, lettera e), 5, secondo comma, lettera c), e 6, primo comma, lettera c) e secondo comma, lettera c), promossi periodicamente dalla Regione, possono essere concessi contributi i cui beneficiari sono tenuti a presentare una relazione sullo impiego. La Regione può effettuare ispezioni e controlli.

Art. 8.

Le guide ed aspiranti guide sono tenute a prestare la propria opera negli interventi di soccorso ed assicurano altresì il coordinamento tecnico delle relative operazioni.

Nell'ambito della loro qualificazione professionale:

organizzano corsi e scuole di alpinismo e di sci-alpinismo ed in collaborazione con gli organismi scolastici organizzano corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;

accompagnano le persone su qualsiasi terreno di montagna, anche ove sia necessario l'uso di materiale alpinistico e nelle zone dei ghiacciai esterni alle piste tracciate;

prestano consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e terreni innevati percorsi da piste di sci, nonchè sull'ubicazione e la realizzazione di rifugi alpini, bivacchi fissi, sentieri ed itinerari attrezzati;

collaborano, ove richiesti, con le comunità montane ed i comuni per la tutela dell'ambiente naturale montano;

mantengono e segnalano sentieri ed itinerari alpini e conservano ed attrezzano palestre di roccia.

Art. 9.

Presso il servizio turismo, sport, industria alberghiera è istituito ed aggiornato un elenco delle guide ed aspiranti guide nel quale vengono indicati i dati anagrafici del titolare, gli estremi delle licenze, le qualifiche, i rinnovi e le variazioni.

I comuni sono tenuti a trasmettere al servizio regionale i relativi dati.

Art. 10.

Le tariffe professionali delle guide ed aspiranti guide, da applicarsi su tutto il territorio della Lombardia nella stessa misura, vengono fissate annualmente dalla giunta regionale, sentito il club alpino italiano e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Con la medesima delibera sono stabilite tariffe preferenziali da praticarsi per particolari combinazioni, quali escursioni o corsi per gruppi aziendali e società sportive.

Le tariffe regionali non devono essere applicate per le attività professionali di guide straniere, limitatamente ai casi in cui esse effettuino prestazioni in favore di stranieri o di organizzazioni straniere.

Art. 11.

Al fine del necessario coordinamento delle attività turistiche le guide alpine ed aspiranti guide alpine di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione sul territorio della Lombardia ne danno comunicazione al comune o ai comuni presso i quali intendono esercitare la loro attività almeno quindici giorni prima dell'inizio della medesima. Il comune, verificata la sussistenza e la regolarità dell'abilitazione, rilascia il relativo nulla osta.

Il comune è tenuto a comunicare l'avvenuto rilascio del nulla osta alle case delle guide di cui al successivo art. 12, esistenti nel suo territorio.

Art. 12.

Sono definite « case delle guide » e come tali riconosciute con decreto del presidente della giunta regionale, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente disposizione altre forme associative che:

1) siano costituite da almeno tre guide o aspiranti guide;
2) abbiano come scopo sociale l'organizzazione e la qualificazione delle guide o aspiranti guide;
3) siano organizzate al loro interno secondo regole democratiche, garantendo l'elettorato passivo a tutte le guide o aspiranti guide per l'elezione degli organi associativi;
4) ripartiscano i proventi tra le guide e le aspiranti guide in funzione delle effettive prestazioni d'ognuno ed istituiscano un fondo per la loro qualificazione professionale;
5) prevedano in particolare di prestare la propria opera in operazioni di soccorso e di collaborare con i comuni e con:

a) le autorità scolastiche al fine di favorire ed agevolare la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo tra i giovani;
b) gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;
c) le comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna.

In ogni «casa delle guide» deve essere esposto l'elenco delle guide ed aspiranti guide appartenenti alla casa e le tabelle delle tariffe professionali.

Art. 13.

Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali, chiunque eserciti sul territorio della regione Lombardia l'attività professionale di guida alpina o di aspirante guida alpina senza la licenza di abilitazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 o senza il nulla osta di cui all'art. 11 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 200.000 ed, in caso di recidiva, di L. 400.000.

L'uso della denominazione di «casa delle guide» in assenza del riconoscimento previsto dal precedente art. 12 è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 200.000.

Per l'accertamento delle relative infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 14.

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge gli appartenenti agli organi locali della polizia urbana e rurale e gli agenti del Corpo forestale.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge i portatori alpini e le guide alpine residenti nella Regione in possesso della licenza di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciata ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, conseguono di diritto la licenza di cui ai precedenti articoli 5 e 6 purchè presentino ai comuni competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, domanda corredata dei documenti comprovanti il conseguimento della predetta licenza di abilitazione.

Art. 16.

In via transitoria coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato con esito favorevole il corso di club alpino italiano previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, sono ammessi a domanda da presentarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, a sostenere direttamente l'esame di cui al precedente art. 3, primo comma; a tal fine la giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami.

Art. 17.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà annualmente con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della presente legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 dicembre 1979, prot. n.* 21402/14100).

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. **3.**

Costituzione della consulta regionale per la cooperazione e norme per il suo finanziamento.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire ed ampliare iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione nelle materie di propria competenza, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed in armonia con gli obiettivi della programmazione, la Regione istituisce la consulta regionale della cooperazione ed assegna contributi agli organismi regionali delle associazioni giuridicamente riconosciute del settore cooperativo.

Art. 2.

La consulta regionale della cooperazione svolge le seguenti funzioni:

a) esamina ed analizza, utilizzando ogni possibile strumento, l'entità e la consistenza del fenomeno cooperativo, la sua incidenza sull'economia regionale, anche attraverso la collaborazione di ogni soggetto e forza sociale interessati ai relativi problemi;
b) studia ed individua la possibilità d'azione e di presenza del movimento cooperativo nel quadro dello sviluppo globale dell'economia lombarda;
c) formula proposte e pareri sugli interventi legislativi, amministrativi e programmatori della Regione in tema di cooperazione;
d) formula proposte per il coordinamento degli interventi degli organismi competenti in materia di cooperazione, anche al fine di realizzare una razionale utilizzazione delle risorse.

Art. 3.

La consulta regionale della cooperazione è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato che la presiede;
b) da tre membri effettivi e tre supplenti, designati dalla giunta regionale quali esperti esterni all'amministrazione;
c) da un membro effettivo ed uno supplente designati dalla federazione regionale dell'associazione generale cooperative italiane;
d) da un membro effettivo ed uno supplente designati dall'unione regionale delle confederazioni cooperative italiane;
e) da un membro effettivo ed uno supplente designati dal comitato regionale della lega delle cooperative italiane.

Le designazioni di cui sopra ai punti *c*), *d*) ed *e*) devono pervenire al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro i successivi sessanta giorni il presidente della giunta provvede, con proprio decreto, alla nomina della consulta.

La consulta dura in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del consiglio regionale.

Art. 4.

I contributi, di cui al precedente art. 1, sono utilizzati dagli organismi beneficiari per promuovere, nei settori ed ai fini conformi al medesimo art. 1:

a) attività di assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione;
b) iniziative per diffondere le problematiche inerenti alla cooperazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione ed informazione;
c) iniziative per approfondire ed aggiornare le conoscenze in materia cooperativistica.

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al presidente della giunta regionale; ad esse devono essere allegati:

1) un quadro della forza organizzata nella Regione di ogni singola associazione, dal quale emerga il numero delle coopera-

tive di primo e secondo grado associate, distinte per settore, il numero dei soci che le compongono ed il giro di affari da esse svolto nell'anno precedente;

2) un programma di massima delle iniziative che si intendono intraprendere, corredato da un preventivo di spesa;

3) la documentazione dimostrativa dei dati ed elementi di cui al successivo art. 6.

Limitatamente all'anno 1980 le domande di concessione dei contributi devono essere presentate al presidente della giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La giunta regionale, sentite la consulta regionale della cooperazione e la commissione consiliare competente, provvede al riparto delle somme disponibili, sulla base dei seguenti criteri:

30 % in relazione alla rappresentatività di ciascuna associazione, desunta sia dalla sua struttura associativa, sia dalla entità dei contributi erogati a livello nazionale, dal Ministero del lavoro;

70 % in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente, al numero complessivo dei soci ed al volume di attività delle cooperative stesse con effettuazione a livello regionale.

Art. 6.

A seguito dell'approvazione del piano di riparto di cui al primo comma dell'art. 5, il presidente della giunta, con proprio decreto, eroga in un'unica soluzione il contributo a favore di ogni singolo beneficiario e fissa un termine entro il quale il beneficiario stesso deve presentare, nel corso dell'attuazione del programma una relazione sullo stato di realizzazione dello stesso con l'indicazione delle spese sostenute.

Analoga relazione deve essere presentata alla giunta regionale entro tre mesi dalla conclusione dell'attività finanziaria, unitamente ad una dichiarazione sull'effettiva destinazione dei contributi.

Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere comunicate alla giunta regionale le eventuali variazioni del numero dei soci di ciascuna associazione nell'ambito regionale.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 4 è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 200 milioni.

Tale onere trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81 approvato con legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, parte 1ª «Spese per l'adempimento di funzioni normali» attività 3.1.4.1. «Consulta della cooperazione» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La spesa relativa al funzionamento della consulta della cooperazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 farà carico, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» annualmente iscritto tra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci di competenza.

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980 verrà istituita la nuova attività 1.3.1.4.1. «Consulta della cooperazione» ed il nuovo cap. 1.3.1.4.1.904 con la denominazione «Spesa per la concessione di contributi agli organismi regionali delle associazioni giuridicamente riconosciute nel settore cooperativo» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 gennaio 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 dicembre 1979, prot. n. 20101/14090).

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. 4.

Istituzione dell'azienda regionale delle foreste.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 5 gennaio 1980)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1) E' istituita l'azienda regionale delle foreste della regione Lombardia, ente regionale di diritto pubblico con sede in Milano.

Art. 2.

Finalità e compiti

1) L'azienda è strumento operativo della Regione e, nel rispetto degli indirizzi generali determinati dal consiglio regionale ed in attuazione della programmazione regionale, provvede a:

a) gestire il demanio forestale della Regione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7 della legge forestale regionale 5 aprile 1976, n. 8, assicurando la funzione protettiva e produttiva dei boschi e dei terreni;

b) fornire assistenza tecnica agli enti pubblici, alle cooperative e agli imprenditori singoli e associati per le attività inerenti alla forestazione;

c) collaborare, su richiesta degli enti pubblici e dell'ente regionale di sviluppo agricolo, alla elaborazione dei programmi nel settore forestale;

d) partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle foreste e del relativo ambiente, attuate da enti od istituti specializzati;

e) svolgere le attività vivaistiche, al fine di disporre di piante atte al rimboschimento, da fornire anche ad enti e privati;

f) promuovere la conduzione associata, anche mediante la costituzione di aziende consortili, da parte di enti e/o imprenditori agricoli che perseguono le finalità previste dal presente articolo;

g) gestire, nell'ambito dell'amministrazione dei beni demaniali forestali della Regione e conformemente alle previsioni del programma di cui all'art. 52, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, aziende modello silvo-pastorali quali centri di sperimentazione e di dimostrazione nel settore agro-silvo-pastorale;

h) prevenire e combattere le malattie delle piante in collaborazione con l'osservatorio fitopatologico regionale;

i) promuovere l'istruzione e la propaganda forestale mediante la partecipazione a mostre e ad altre iniziative.

Art. 3.

Gestione del demanio forestale regionale

1) L'azienda provvede alla gestione tecnico-amministrativa del demanio forestale regionale.

2) La gestione di beni appartenenti a detto demanio può essere conferita, con deliberazione della giunta regionale, a consorzi costituiti tra Regione, comuni, comunità montane, provincie, altri enti e soggetti privati per la conduzione associata di terreni costituenti complessi unitari dal punto di vista tecnico-gestionale.

Art. 4.

Organi dell'azienda

1) Sono organi dell'azienda:

il presidente;

il consiglio di amministrazione;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Nomina e funzioni del presidente

1) Il presidente dell'azienda è eletto dal consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

2) Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni e sovrintende alla gestione dell'azienda.

3) Lo statuto dell'azienda disciplina le competenze specifiche del presidente e ne regola la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei vice presidenti.

Art. 6.
Composizione e durata del consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente dell'azienda e da undici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sette.

2) Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

3) In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione.

Art. 7.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1) Al consiglio di amministrazione spetta in particolare:

a) deliberare lo statuto dell'azienda e le sue modifiche;

b) eleggere, nella prima seduta, due vice presidenti con voto limitato a uno;

c) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico e la pianta organica del personale;

d) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni in corso di esercizio;

e) deliberare il conto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dell'azienda, unitamente ad una relazione che illustri l'attività svolta e i risultati conseguiti;

f) deliberare i piani ed i programmi di gestione dei beni affidati all'azienda;

g) deliberare l'istituzione di aziende modello di cui al precedente art. 2, lettera *e*);

h) formulare proposte in ordine alla costituzione dei consorzi previsti dal secondo comma del precedente art. 3 e alla partecipazione ad essi della Regione;

i) formulare proposte per l'acquisizione, in affitto o in proprietà, di boschi, terreni ed altri beni immobili al fine di un migliore utilizzo del demanio forestale regionale;

l) approvare i progetti esecutivi delle opere incluse nei propri programmi aziendali e disporre i relativi collaudi;

m) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

n) accettare donazioni, oblazioni e contributi;

o) nominare il direttore dell'azienda;

p) esercitare le funzioni deliberative relative al personale;

q) formulare richieste di comando di personale da destinare agli uffici ed ai servizi dell'azienda;

r) deliberare su tutti gli altri affari che ad esso siano sottoposti dal presidente;

s) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'azienda, per il quale le leggi, i regolamenti o lo statuto non prevedano espressa attribuzione ad altro organo.

Art. 8.
Funzionamento del consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dai revisori dei conti o da un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo.

2) Il consiglio di amministrazione è convocato altresì su richiesta del presidente della giunta regionale.

3) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4) Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 7 sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 9.
Provvedimenti urgenti

1) Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 7, il presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.

2) Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

3) Nel caso di mancata ratifica il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 10.
Decadenza ed incompatibilità

1) Decade dall'incarico il consigliere di amministrazione che, senza giustificato motivo, sia stato assente a più di tre sedute consecutive del consiglio e persista in tale ingiustificata assenza anche dopo formale diffida del presidente dell'azienda.

2) Il presidente dell'azienda è tenuto a segnalare senza ritardo alla giunta regionale il verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

3) Il procedimento per la dichiarazione di decadenza può comunque essere promosso dalla giunta regionale anche di ufficio.

4) La decadenza è pronunciata con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

5) Ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione regionale vigente, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione possono essere confermati non più di due volte.

Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

2) I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3) Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi.

Art. 12.
Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

1) Il collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria dell'azienda, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

2) Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla giunta regionale relazioni sull'andamento della gestione dell'azienda e segnala eventuali irregolarità contabili riscontrate.

3) Il presidente del collegio dei revisori, o un suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai suoi componenti.

Art. 13.
Indirizzo e vigilanza

1) Il consiglio regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte dell'azienda.

2) La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'azienda, può richiedere la acquisizione dei documenti e degli atti e può effettuare ispezioni.

Art. 14.
Deliberazioni

1) Le deliberazioni degli organi amministrativi dell'azienda sono comunicate al consiglio regionale ai sensi dell'art. 48, terzo comma, dello statuto della Regione.

2) Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed e), e all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni di cui alla lettera *h*) del precedente art. 7.

3) Tutte le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive e sono immediatamente trasmesse al presidente della giunta regionale, che nei venti giorni successivi al ricevimento può chiedere che la giunta stessa ne pronunci lo annullamento.

Art. 15.
Scioglimento del consiglio di amministrazione

1) Qualora siano accertate gravi violazioni di legge o di direttive regionali ovvero inattività o inefficienza dell'azienda, il consiglio regionale, su proposta del presidente della giunta regionale, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

2) Il consiglio di amministrazione viene altresì sciolto con decreto del presidente della giunta regionale, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

3) Contestualmente allo scioglimento si provvede alla nomina di una commissione di tre membri per la gestione temporanea dell'azienda.

4) Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dallo scioglimento.

Art. 16.
Indennità

1) Le indennità di carica dei componenti gli organi della azienda sono determinate nelle seguenti misure:

al presidente e ai vice presidenti del consiglio di amministrazione rispettivamente il sessanta e il quaranta per cento dell'indennità di funzione che percepiscono i consiglieri regionali;

agli altri componenti un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello stabilito per gli esperti dei comitati regionali di controllo.

2) A tutti i componenti degli organi dell'azienda spettano inoltre il rimborso delle spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

Art. 17.
Il direttore

1) All'azienda è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

2) In particolare il direttore sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'azienda; esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda.

3) Al direttore, da scegliersi tra il personale dell'azienda appartenente alla qualifica più elevata o tra i dipendenti della Regione di livello funzionale 8°, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dirigenti di servizio.

4) In sede di prima attuazione della presente legge il direttore può essere scelto tra il personale direttivo messo a disposizione dallo Stato.

Art. 18.
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1) Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 dello statuto della Regione, al rapporto di impiego ed al trattamento economico del personale dell'azienda si applicano le normative vigenti per il personale regionale.

2) Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, l'ente si avvale di personale comandato dalla Regione o messo a disposizione dallo Stato.

Art. 19.
Personale per i vivai e la manutenzione silvo-pastorale

1) Al fine di assicurare la continuità di funzionamento dei vivai forestali e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in amministrazione diretta relativi al demanio silvo-pastorale della Regione, nella pianta organica dell'azienda dovranno comunque essere previsti:

sette capi vivaisti (livello 4°);
sette sorveglianti e capisquadra (livello 3°);
sei operai specializzati (livello 2°).

2) L'azienda provvede all'assunzione per concorso del personale di cui al comma precedente, anche in carenza della determinazione relativa alla pianta organica complessiva.

3) Per le esigenze di manodopera relative ai lavori previsti dal precedente primo comma, a cui non possa farsi fronte con il personale dell'azienda, sono impiegati operai assunti ai sensi dell'art. 5 della legge forestale regionale 5 aprile 1976, n. 8.

4) In caso di affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori, sarà data preferenza, a parità di condizioni, a cooperative di lavoratori forestali.

Art. 20.
Patrimonio e finanziamento

1) L'azienda ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili.

2) La Regione assegna all'azienda la sede e le attrezzature necessarie per il funzionamento, oltre ai mezzi necessari ad assicurare l'espletamento delle funzioni attribuitele.

3) Il finanziamento dell'azienda è assicurato mediante:

a) il contributo annuale della Regione per le spese di gestione;
b) i contributi straordinari della Regione;
c) le rendite patrimoniali;
d) i proventi di operazioni sul patrimonio;
e) le donazioni, le oblazioni e le contribuzioni disposte da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
f) i proventi dei servizi e delle attività;
g) le eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2;
h) ogni altra entrata eventuale.

Art. 21.
Esercizio finanziario

1) L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

2) Per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 22.
Servizio di tesoreria

1) Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione.

Art. 23.
Prima costituzione degli organi statutari

1) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale elegge il presidente della azienda, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

Art. 24.
Norma finanziaria

1) Il contributo annuale di gestione della Regione di cui al precedente art. 20, terzo comma, lettera *a*), è determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2) Il contributo di gestione è assegnato all'azienda con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore da lui delegato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

3) Il contributo della Regione per l'attuazione dei piani e dei programmi dell'azienda è determinato in conformità a quanto disposto da successive leggi regionali di finanziamento di programmi pluriennali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 dicembre 1979, prot. n.* 22502/14102).

(1572)

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 5.
Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Principi di organizzazione

1. Le strutture organizzative del consiglio regionale sono definite per aree di funzioni omogenee e sono informate ai principi dello statuto della regione Lombardia e della legislazione regionale vigente.

Art. 2.
Strutture organizzative

1. Sono strutture organizzative del consiglio regionale i seguenti servizi:

1. Gabinetto dell'ufficio di presidenza;
2. Segreteria dell'ufficio di presidenza;
3. Segreteria del consiglio;
4. Commissioni;
5. Legislativo;
6. Documentazione, studi, biblioteca e informatica;
7. Stampa;
8. Organizzazione e personale;
9. Contabilità e patrimonio.

2. Le attribuzioni dei servizi e le funzioni particolari dei relativi dirigenti sono specificate nell'allegato che fa parte integrante della presente legge.

3. I servizi esercitano le proprie funzioni in reciproco rapporto di collaborazione ed integrazione, e possono articolarsi al loro interno in uffici individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a funzioni specifiche.

4. Di norma, i servizi e gli uffici esplicano le attività di loro competenza mediante lavoro di gruppo, eventualmente articolandosi in nuclei operativi.

5. Fanno parte altresì delle strutture del consiglio regionale le segreterie dei gruppi consiliari e le segreterie particolari del presidente e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

Art. 3.
Attribuzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale sovraintende e coordina, anche sulla base dei principi di partecipazione e di responsabilizzazione del personale, le strutture organizzative preordinate all'esercizio delle funzioni istituzionali del consiglio stesso e dei suoi organismi.

2. In particolare:

a) determina, sentiti i rispettivi dirigenti, l'articolazione dei servizi in uffici e le funzioni di questi ultimi;

b) attribuisce a ciascun impiegato la figura professionale di cui al successivo art. 4, secondo comma, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 50, terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42;

c) definisce le procedure interne, sentiti i dirigenti dei servizi e acquisendo ogni opportuno elemento di valutazione mediante adeguate consultazioni del personale;

d) elabora, con le modalità di cui alla lettera precedente, proposte per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei servizi, nonchè per variazioni dell'organico globale del personale;

e) definisce le questioni che insorgono in ordine alle attribuzioni dei servizi;

f) indice in via ordinaria la conferenza dei dirigenti dei servizi nonché, per l'esame di specifici problemi, riunioni di coordinamento, alle quali partecipano altresì i responsabili degli uffici;

g) convoca, anche su richiesta dei rappresentanti del personale e al fine di esaminare specifici problemi inerenti alle attività dei servizi e degli uffici, la conferenza dei dipendenti del consiglio regionale al quale possono partecipare le organizzazioni sindacali, presentando proprie proposte;

h) delibera gli interventi di formazione ed aggiornamento del personale.

3. L'ufficio di presidenza può dare incarico ai propri componenti di esercitare, per singoli servizi o gruppi di servizi, le attività di direttiva immediata e di vigilanza connesse all'attuazione dei poteri di sovraintendenza e coordinamento di cui al presente articolo.

4. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono tenuti dall'ufficio di presidenza, anche a mezzo di un proprio componente espressamente delegato.

Art. 4.
Organico, assegnazione e mobilità del personale

1. Nell'ambito del contingente globale e dei contingenti dei singoli livelli funzionali previsti dalla legislazione vigente, l'ufficio di presidenza, sentiti i delegati sindacali, determina il numero, i livelli funzionali e le figure professionali del personale costituenti l'organico dei singoli servizi.

2. Le figure professionali di cui al comma precedente sono individuate nell'ambito di quelle previste dalla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, allegato, parte quinta, le cui disposizioni si applicano altresì in materia d'accesso e di mobilità orizzontale e verticale del personale.

3. In conformità alle determinazioni di cui al comma precedente, l'ufficio di presidenza, sentiti i dirigenti di servizio, dispone l'assegnazione degli impiegati ai servizi stessi, in modo da valorizzare la professionalità di ogni dipendente.

4. In relazione ad ogni sopravvenuta esigenza di adeguamento dell'organizzazione dei servizi l'ufficio di presidenza, con l'osservanza delle procedure stabilite dai commi precedenti determina le conseguenti modifiche agli organici dei servizi stessi e la relativa assegnazione del personale.

Art. 5.
Nomina dei dirigenti di servizio

1. La responsabilità di ciascun servizio è affidata, con incarico temporaneo rinnovabile di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, ad impiegati regionali di livello ottavo che assumono la denominazione di dirigenti di servizio.

2. L'ufficio di presidenza stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, gli indirizzi sulla base dei quali, tenuto conto in ogni caso dell'idoneità e dell'esperienza professionali, devono essere attribuiti gli incarichi di cui al comma precedente e dispone la nomina dei dirigenti dei servizi.

3. L'ufficio di presidenza può revocare l'incarico in qualsiasi momento per prestazioni di lavoro inadeguate.

4. I dirigenti dei servizi rispondono all'ufficio di presidenza del proprio operato e delle attività dei servizi cui sono preposti.

5. Ai dirigenti dei servizi è attribuito per il periodo di durata dell'incarico, a norma dell'art. 56 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, un assegno non pensionabile pari al venticinque per cento del trattamento economico iniziale del livello funzionale ottavo previsto dall'art. 47 della legge stessa; tale assegno può essere attribuito ad impiegati regionali in numero non superiore al venticinque per cento della dotazione complessiva dei ruoli organici della regionale per l'ottavo livello funzionale.

6. La nomina del dirigente del servizio di gabinetto dell'ufficio di presidenza è deliberata su proposta del presidente del consiglio.

7. L'incarico di dirigente del servizio di gabinetto dell'ufficio di presidenza può essere affidato a persona estranea all'amministrazione regionale, alla quale si applica quanto disposto dal successivo art. 12, settimo ed ottavo comma.

8. Il dirigente del servizio stampa può essere scelto, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, anche tra giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti.

Art. 6.

Funzioni dei dirigenti dei servizi

1. I dirigenti dei servizi del consiglio regionale:

a) coordinano le relazioni interfunzionali interne ed esterne al servizio cui sono preposti;

b) assicurino che le attività del servizio si esplichino su base interdisciplinare e in forma integrata tra i vari livelli di funzioni;

c) predispongono e coordinano, in collaborazione con i responsabili degli uffici, i piani di lavoro del servizio, articolandoli per uffici e ne verificano l'attuazione convocando periodicamente i responsabili degli stessi;

d) dispongono nell'ambito del servizio, sentiti i responsabili dei relativi uffici, per il miglior impiego del personale, che è tenuto a prestare la sua collaborazione, ove necessario, ad ufficio diverso da quello assegnato;

e) provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili degli uffici in cui si articola il servizio ed, in particolare, al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, alla valutazione delle prestazioni rese in relazione alla professionalità ed ai risultati ottenuti secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento; a disporre lo svolgimento di prestazioni straordinarie e ad autorizzarne l'effettuazione, al comando in missione, agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari, all'autorizzazione relativa alla fruizione dei permessi e delle brevi assenze, alla concessione del congedo ordinario, alla formulazione dei pareri su aspettative e congedi straordinari, alla richiesta di accertamento per controlli in caso di assenza per infermità;

f) provvedono agli adempimenti previsti dalla precedente lettera *e)* per tutto il personale assegnato al servizio qualora questo non sia articolato in uffici.

2. In caso di necessità l'utilizzazione temporanea di personale presso servizi diversi da quello assegnato è disposta d'intesa tra i dirigenti dei servizi interessati.

3. Annualmente i dirigenti dei servizi riferiscono all'ufficio di presidenza entro i termini fissati dallo stesso, sull'attività svolta, formulando eventuali proposte di ristrutturazione del servizio per l'anno successivo.

Art. 7.

Nomina e funzioni dei responsabili degli uffici

1. La responsabilità degli uffici è affidata dall'ufficio di presidenza, sentito il dirigente del servizio interessato, tenuto conto del servizio complessivamente prestato, ad impiegati di livello funzionale non inferiore al 7° che rivestano figura professionale specificamente riferibile alle funzioni attribuite all'ufficio e che abbiano acquisito adeguata esperienza mediante lo svolgimento di attività attinenti a materie trattate dall'ufficio o a queste analoghe.

2. I responsabili degli uffici rispondono dell'esercizio delle proprie funzioni al dirigente del rispettivo servizio.

3. I responsabili degli uffici:

a) dirigono l'attività dell'ufficio in armonia con i programmi di lavoro di servizio;

b) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio e curano l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale;

c) provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo precedente, primo comma, lettera *e)*.

Art. 8.

Sostituzioni temporanee

1. In caso di assenza non superiore a tre mesi dei dirigenti dei servizi o dei responsabili degli uffici o dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11 l'ufficio di presidenza provvede alla loro sostituzione temporanea, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico degli impiegati interessati.

2. Qualora l'assenza, escluse quelle per congedo ordinario, si protragga per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno, l'ufficio di presidenza provvede alla sostituzione provvisoria con altro impiegato al quale è attribuito, ove spetti, l'assegno mensile previsto dal precedente art. 5, ultimo comma; l'impiegato sostituito conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire il relativo assegno.

3. Le disposizioni di cui al precedente secondo comma si applicano anche nel caso in cui un dirigente di servizio o un responsabile di ufficio sia assegnato ai gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, o alle segreterie particolari di cui al successivo art. 12; qualora entro sei mesi dall'assegnazione gli interessati non richiedano di essere reintegrati nella posizione già ricoperta, l'ufficio di presidenza provvede alla loro sostituzione in via definitiva.

Art. 9.

Atti a rilevanza esterna

1. Ferme restando le corrispondenti attribuzioni previste dal regolamento interno e dal regolamento contabile, l'ufficio di presidenza determina gli altri atti a rilevanza esterna la cui firma è delegata ai dirigenti dei servizi ed ai responsabili degli uffici.

2. I dirigenti dei servizi ed i responsabili degli uffici rilasciano certificazioni o attestazioni connesse all'attività di rispettiva competenza.

Art. 10.

Responsabilità

1. I dirigenti dei servizi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rispondono per gli atti amministrativi alla cui emanazione abbiano collaborato, ovvero per l'omissione di attività alle quali sono tenuti per legge.

2. La norma di cui al comma precedente non esclude la responsabilità dei preposti agli uffici o degli altri impiegati regionali per gli atti da essi compiuti od omessi nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore.

3. Salvo che si tratti di attività costituenti reato, gli impiegati regionali sono esonerati dalla responsabilità di cui al presente articolo nei casi in cui facciano constare di aver espresso il loro motivato dissenso per iscritto.

Art. 11.

Gruppi di lavoro pluridisciplinari

1. Per lo studio e la trattazione di affari a contenuto interdisciplinare di competenza del consiglio regionale e dei suoi organismi possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da impiegati regionali individuati in relazione alle attività svolte nelle unità organizzative in cui operano e alla figura professionale rivestita.

2. I gruppi di lavoro sono costituiti dall'ufficio di presidenza; con la relativa deliberazione, che deve essere comunicata al consiglio regionale, ne sono determinate la composizione, le modalità di funzionamento e la pubblicità delle operazioni, ed è disposta la nomina del responsabile individuato di regola nel dirigente del servizio il cui apporto sia da considerarsi prevalente.

3. Qualora debbano essere chiamati a farne parte impiegati del ruolo della giunta regionale, la loro partecipazione è definita d'intesa tra i presidenti della giunta e del consiglio.

Art. 12.

Segreterie particolari

1. E' istituita la segreteria particolare del presidente del consiglio regionale alla quale compete l'espletamento delle attività non istituzionali conseguenti alle funzioni attribuite al presidente stesso, e come tali non riconducibili alla competenza delle strutture organizzative del consiglio.

2. Spettano in particolare a detta segreteria la preparazione dei rapporti non istituzionali del presidente, la cura degli affari riservati ed il disbrigo della relativa corrispondenza.

3. Sono altresì istituite le segreterie particolari dei vice-presidenti e dei consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza.

4. Gli organici delle segreterie particolari di cui ai commi precedenti non possono eccedere:

quattro unità per il presidente;
due unità per i vice-presidenti;
un'unità per i consiglieri segretari.

5. I responsabili delle segreterie particolari ricoprono il livello funzionale non inferiore al quinto, il restante personale il livello funzionale non inferiore al terzo e non superiore al quinto.

6. La dotazione organica, l'assegnazione del personale e la nomina dei responsabili delle segreterie particolari, nei limiti di cui ai precedenti quarto e quinto comma, nonchè l'eventuale revoca, sono disposte con decreto del presidente, su proposta dei componenti dell'ufficio di presidenza interessati.

7. Per ciascuna segreteria particolare può essere assunta un'unità estranea all'amministrazione regionale, cui è attribuito

il trattamento economico previsto dall'art. 47 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, per il livello funzionale corrispondente alle attribuzioni conferite con il provvedimento d'incarico.

8. Gli incarichi e le assegnazioni del personale addetto alle segreterie particolari sono revocabili in ogni tempo e hanno termine in ogni caso con la cessazione dall'incarico del componente dell'ufficio di presidenza che le ha proposte.

Art. 13.

Segreterie dei gruppi consiliari

1. Il personale assegnato a ciascun gruppo consiliare a norma della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, opera alle dipendenze funzionali del gruppo stesso.

Art. 14.

Provvedimenti di attuazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ufficio di presidenza nomina i dirigenti dei servizi; determina l'articolazione dei servizi in uffici e le funzioni di questi ultimi ai sensi del precedente art. 3, secondo comma, lettera *a*); adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, primo comma.

2. Fino a quando non saranno formulati i criteri di cui all'art. 50, terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, l'assegnazione del personale ai singoli servizi è disposta tenuto conto dei livelli funzionali rivestiti e delle mansioni di fatto espletate.

Art. 15.

Ruolo organico del consiglio regionale

1. Il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale del consiglio regionale sono così determinati:

livello 1°	n.	—
livello 2°	»	6
livello 3°	»	20
livello 4°	»	51
livello 5°	»	50
livello 6°	»	25
livello 7°	»	28
livello 8°	»	20
Totale	n.	200

Art. 16

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati: l'art. 15 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48; l'art. 13 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 19; la legge regionale 31 agosto 1977, n. 44, nonché ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento che verrà iscritto al cap. 1.1.1.1.4.294 «Spese per il personale addetto al consiglio regionale», dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e con i corrispondenti stanziamenti che verranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

Art. 18.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'11 gennaio 1980 prot. n. 20202/513*).

(*Omissis*).

(1573)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. **6.**

Delega ai comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative riguardanti le occupazioni temporanee e d'urgenza delle aree ed immobili compresi nei piani di edilizia economico-popolare.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Sono delegate ai comuni, o ai loro consorzi costituiti per la formazione ed attuazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, le funzioni amministrative riguardanti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori, che concernino aree od immobili compresi in detti piani e che non attenendo ad opere la cui esecuzione sia di spettanza dei comuni, non siano state a questi attribuite dall'art. 106, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La delega di cui al comma precedente riguarda esclusivamente le funzioni relative ad interventi previsti in piani di zona definitivamente approvati.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'11 gennaio 1980 prot. n. 21802/507*).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. **7.**

Istituzione del difensore civico regionale lombardo.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. E' istituito nella regione Lombardia il difensore civico.

2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti amministrativi dovuti siano tempestivamente emanati.

2. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

3. Il difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualifica e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al consiglio regionale a termini del successivo art. 5.

Art. 3.
Modalità d'intervento

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario cui spetta la responsabilità dell'affare di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione, nonchè alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il difensore civico deve portare a conoscenza degli organi statutari e della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatisi.

Art. 4.
Disposizioni particolari

1. Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della legge regionale, 25 novembre 1973, n. 48, se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.

3. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 5.
Relazioni al consiglio regionale

1. Il difensore civico invia al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il difensore civico può anche inviare al consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Il consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della regione ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;

b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio, ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 27, primo comma, della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42;

c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

d) alla sostituzione nell'espletamento di singoli atti o procedure dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.

Art. 6.
Designazione e nomina

1. Il difensore civico, nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.

4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 7.
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

1) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonchè i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.

2. L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè di qualsiasi commercio o professione.

3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

5. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

Art. 8.
Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successivo alla cessazione.

3. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

Art. 9.
Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10.
Diritti dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'art. 8, secondo comma, dello statuto regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 11.
Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

Art. 12.
Sede, segreteria e personale

1. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio regionale.
2. Il difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.
3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

Art. 13.
Norma finanziaria

1. Le indennità di funzione del difensore civico e i rimborsi di spese, di cui al precedente art. 11, fanno carico al capitolo 1.1.1.1.4.294 iscritto tra le spese obbligatorie nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e al corrispondente capitolo da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.
2. Le spese relative al funzionamento della segreteria dello ufficio del difensore civico, di cui al precedente art. 12, fanno carico ai capitoli 1.1.1.1.4.293 e 1.1.1.1.4.294 iscritti tra le spese obbligatorie nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e ai corrispondenti capitoli da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'11 gennaio 1980 prot. n. 21199/508).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. 8.
Fondo di solidarietà in favore dei cittadini vittime di atti di terrorismo e criminalità.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia eroga indennizzi in favore di cittadini che siano rimasti vittime di atti di terrorismo e criminalità per danni derivati da delitti dolosi contro personalità dello Stato o contro l'incolumità pubblica o da delitti di omicidio non colposo, rapina aggravata, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione.

Gli indennizzi sono stabiliti caso per caso tenuto conto della gravità del danno, delle condizioni economico-sociali del danneggiato e delle possibilità che lo stesso fruisca di altre fonti di indennizzo o risarcimento.

Art. 2.

Nessun indennizzo è corrisposto nei confronti di chi ha omesso di collaborare alla individuazione del colpevole reato o alla determinazione del danno subito.

Nella determinazione dell'entità dell'indennizzo si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al precedente art. 1, secondo comma, dell'eventuale concorso della vittima nella determinazione dell'evento ovvero nel cagionare o aggravare il danno.

Art. 3.

La proposta di attribuzione e di determinazione dell'ammontare dell'indennità è effettuata da una commissione regionale presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato, e formata da quattro membri eletti dal consiglio regionale.

Art. 4.

Il comune nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto il fatto è delegato a ricevere le domande dei danneggiati o dei loro aventi causa, ed a trasmetterle all'assessore regionale competente per materia insieme con la documentazione presentata dagli istanti, completata da ogni altro elemento accertabile dal comune stesso nell'ambito delle proprie attribuzioni in ordine al fatto, al danno ed alle altre condizioni di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

La commissione regionale di cui all'art. 3 della presente legge richiede alla magistratura ed alle forze dell'ordine che hanno svolto le indagini una sommaria informazione, limitata all'attestazione che il danno sia stato conseguenza dei delitti previsti dal precedente art. 1, primo comma.

Art. 6.

Le indennità sono erogate con decreto del presidente della giunta regionale, o se delegato dall'assessore competente in materia di servizi sociali, su conforme proposta della commissione di cui al precedente art. 3, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con imprese di assicurazione per la copertura degli indennizzi di cui al presente legge.

Art. 8.

I beneficiari degli indennizzi di cui alla presente legge devono dichiarare, all'atto della domanda, di surrogare la Regione nel diritto al risarcimento del danno contro ogni soggetto su cui ricada la responsabilità civile per il danno stesso, fino alla concorrenza della somma da questa ad essi erogata.

Le domande devono essere presentate entro un anno dalla data in cui il fatto si è verificato.

Art. 9.

Le erogazioni previste dal precedente art. 1, fanno carico al fondo di solidarietà previsto dalla legge regionale 8 giugno 1978, n. 31, incrementato ai sensi del successivo art. 11.

Art. 10.

La presente legge si applica ai fatti avvenuti a far tempo dal 12 dicembre 1969.

Le domande relative all'indennizzo per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentate entro un anno da tale data.

Art. 11.

La spesa per l'erogazione degli indennizzi previsti dal precedente art. 1 fa carico al fondo di solidarietà istituito dalla legge regionale 8 giugno 1979, n. 31, incrementata a partire dall'esercizio finanziario 1980 di lire 500 milioni annue.

Al finanziamento della maggiore spesa di lire 500 milioni prevista per l'anno 1980 si provvede mediante impiego delle maggiori assegnazioni spettanti alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad incremento di quanto già previsto dal bilancio pluriennale 1979/1981.

In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma, la denominazione del cap. 1.2.2.1.3.845 è così modificata: « Fondo di solidarietà in favore dei privati cittadini danneg-

giati in conseguenza della collaborazione prestata alla magistratura ed alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità nonchè in favore di cittadini vittime di atti di terrorismo e criminalità ».

In relazione a quanto disposto dall'art. 8 della presente legge, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi, al titolo III, categoria IV è istituito per memoria il cap. 3.4.951 con la seguente denominazione « Introiti derivanti dalla surroga della regione nel diritto al risarcimento del danno subito dalle vittime di atti di terrorismo e criminalità nei confronti dei relativi responsabili ».

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *dicembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *gennaio* 1980 *prot. n.* 22802/509).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. 9.

Salvaguardia delle sponde dei laghi e dei fiumi.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituito:

« In mancanza della presentazione della suddetta variante, tali misure di salvaguardia hanno efficacia sino all'approvazione del piano territoriale regionale di cui agli articoli 4 e seguenti o del piano territoriale regionale di cui agli articoli 4 e seguenti o del piano territoriale comprensoriale di cui agli articoli 8 e seguenti della presente legge o comunque non oltre il 31 dicembre 1981 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *dicembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *gennaio* 1980 *prot. n.* 21902/512).

(1574)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1979, n. 22-18/Legisl.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente « Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento », e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente « Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento », e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di data 19 ottobre 1979, n. 8981, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, riportato di seguito.

Art. 1.

La legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, viene in seguito denominata: legge.

Art. 2.

Produttività naturale

Tutti gli acquicoltori sono obbligati a conservare o reintegrare nel proprio tratto d'acqua, una popolazione di pesci adeguata alle possibilità ambientali e nutritive dell'acqua, al fine di garantire la corrispondente produttività naturale.

Per produttività naturale di un acqua da pesca si intende la quantità di pesce (kg per ettaro) che è possibile prelevare annualmente senza diminuire la popolazione ittica ottimale.

La produttività naturale delle acque viene determinata dalla « Carta ittica ».

Art. 3.

Coltivazioni e semine

La coltivazione basata sulla produttività naturale dell'acqua, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge, consente le *semine atte a riportare le acque alla loro produttività naturale* annua ed al mantenimento o al ripristino delle linee genetiche originarie della fauna ittica.

Per le semine sono ammesse solo le specie di pesci autoctoni, purchè corrispondano alla fauna caratteristica delle acque da ripopolare. La semina di altre specie dovrà essere effettuata in conformità dell'art. 10 della legge. Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge sono da considerasi appartenenti alle linee genetiche originarie le specie elencate nell'allegato *A*.

Art. 4.

Coltivazione speciale

In linea di massima, l'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge, può essere data per le acque le quali, per le oscillazioni di portata, per qualità, temperatura, altitudine, per particolari condizioni di isolamento, per la limitata superficie, per il numero dei pescatori o per particolari manifestazioni agonistiche, non offrono condizioni favorevoli ad una coltivazione basata sulla produttività naturale.

Art. 5.

Bandite

Tutte le bandite ad eccezione di quelle previste di diritto all'art. 20, al punto *b*), devono essere identificate mediante appositi cartelli e indicazioni visibili uno dall'altro, apposti dall'acquicoltore, e corrispondenti al campione predisposto dall'ufficio competente.

Art. 6.

Contrassegnazione di zone d'acqua da pesca soggette a particolari norme

·oltore deve provvedere alla contrassegnazione delle te a particolari norme previste dal piano di miglio- cui all'art. 9, in modo da consentire l'individuazione ·l pescatore. I cartelli o le indicazioni devono essere confini dei tratti in corrispondenza degli accessi o i 2 km.

li e le indicazioni devono corrispondere al campione dall'ufficio competente.

Art. 7.

Piano di coltivazione

tato provinciale della pesca predispone il piano di sulla base delle indicazioni della « Carta ittica »; ·omprendere un rilevamento dell'ecosistema acquati- ie dei popolamenti ittici, l'identificazione della capa- tiva normale e reale, le norme per l'utilizzazione zione. A tal fine all'ufficio incaricato dell'attuazione ɔo gli altri uffici provinciali e gli acquicoltori.

Art. 8.

Permessi di pesca

essi di pesca devono essere rilasciati dalle associa- ica in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della

vi moduli preventivamente concordati con l'ufficio sentito il comitato provinciale della pesca, verran- osti in modo da contenere indicazioni utili ai fini di un'appropriata verifica tecnica. Il pescatore pri- uscita deve scrivere la data sul permesso di pesca; na di trasferirsi ad un altro tratto da pesca o al l'uscita di pesca, vi deve annotare tutti i dati ripor- cheda. La mancanza di tali annotazioni comporta il ·diato del permesso di pesca da parte degli organi a sorveglianza. In ogni caso il pescatore deve resti- ·messo di pesca compilato secondo le istruzioni ri- permesso.

Art. 9.

Semine

ına deve essere autorizzata dall'ufficio competente ıtà alle indicazioni tecniche contenute nella « Carta

·oltore deve dare preavviso della semina all'ufficio almeno tre giorni prima. La semina è comunque .olo in presenza di un incaricato dell'ufficio com- nel caso di assenza di questi, in presenza di altra 'uopo incaricato che redige il verbale di semina dall'ufficio competente al quale dovrà essere con- ıginale, mentre copia verrà rilasciata all'acquicoltore.

Art. 10.

Malattie

uicoltori, i guardiapesca e i pescatori dovranno co- ıll'ufficio competente ogni moria di pesci ed ogni omalia che faccia supporre la presenza di malattie, .re quelle infettive, nonchè il pericolo che tali malat- ɔpino. L'acquicoltore deve consentire i controlli della mpetente ed attuare le eventuali prescrizioni profi- ı lotta contro le malattie.

: da semina deve essere accompagnato dalla docu- prescritta. La documentazione verrà controllata dal- dell'ufficio competente ed allegata al verbale di

di irregolarità della documentazione e di evidente l pesce da semina, l'incaricato dell'ufficio competen- ıpedire la semina redigendone verbale.

Art. 11.

Modi di pesca

·a è consentita a partire da un'ora prima che sorga ı ad un'ora dopo il tramonto (orario astronomico). ·a notturna è consentita per la sola anguilla, in tutte agnanti, limitatamente al periodo dal 1° luglio al 30

E' vietata la pesca subacquea. Per il lago di Garda apposite norme ne disciplineranno l'uso.

Qualora un lago, uno stagno, un bacino artificiale sia per la maggior parte coperto di ghiaccio, è vietata la pesca negli stessi e nei loro immissari fino alla distanza di 100 ml dall'acqua stagnante.

Un pescatore deve tenersi ad una distanza tale da altro pescatore già sul posto, da non intralciare l'esercizio della pesca.

Dal periodo 1° gennaio-30 aprile la pesca sulle acque correnti è consentita solo dalla riva, con divieto di entrare nell'acqua al fine di salvaguardare la rinnovazione naturale.

Tutto il pesce catturato che non venga rimesso in acqua vivo dovrà essere asportato dal pescatore e non abbandonato in loco.

Art. 12.

Uso civico di pesca

Nelle acque soggette a diritto di uso civico, questo verrà espletato in conformità con le specifiche regolamentazioni contenute nei rispettivi atti di riconoscimento.

Le reti e gli attrezzi consentiti sono quelli riportati nello allegato *B*.

L'impiego delle reti è subordinato alle seguenti condizioni:

che siano munite di speciali contrassegni che ne accertino le conformità con le disposizioni vigenti;

che il predetto contrassegno venga applicato dal personale dell'ufficio competente con le modalità e nei luoghi che verranno stabiliti;

che le reti stesse per l'esercizio della pesca debbano essere messe in evidenza da appositi gallegianti ben visibili dalle rive;

che le reti, ad eccezione del « bertavello » vengano recuperate prima delle ore 8 del giorno successivo a quello della posa.

Art. 13.

Strumenti ed esche

Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali o artificiali e negli stagni è consentito l'uso contemporaneo di 2 canne con, al massimo, 3 ami o 3 ancorette per ciascuna o 2 tirlindane; è altresì consentito l'uso della « moschiera » o « camoliera » con al massimo 6 ami. L'uso del guadino con maglia minima di mm 20 è permesso per estrarre il pesce già catturato; inoltre è consentito l'uso della bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm 10, solo per la cattura di pesciolini ed altri animali acquatici da usarsi come esca.

Tutti gli altri strumenti sono vietati compreso la pesca con le mani.

E' altresì vietato l'uso dell'elettricità, degli esplosivi, delle sostanze inebrianti e venefiche.

E' vietata qualsiasi forma di pasturazione, ad accezione della tradizionale pastura con polenta per la pesca della tinca e della carpa.

E' consentito invece per tutte le acque l'uso di qualsiasi esca naturale e artificiale ad esclusione del bigattino (larve di ditteri) sulle acque correnti.

I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi di esercizio.

Gli acquicoltori possono tuttavia imporre, previo consenso dell'ufficio competente, ulteriori limitazioni nell'uso delle canne, degli ami, delle esche, del numero giornaliero di catture, nonchè altre restrizioni inerenti l'esercizio della pesca.

Per i pescatori professionisti la pesca con le reti è ammessa nel lago di Garda, dove apposite norme ne disciplineranno l'esercizio.

Art. 14.

Strumenti speciali per l'acquicoltura

Gli acquicoltori possono usare strumenti speciali quali i generatori autonomi di energia elettrica, reti od altri strumenti altrimenti proibiti per lavori di acquicoltura. L'ufficio competente può autorizzare tali strumenti per effettuare controlli a scopo scientifico o estimativo, in tutte le acque pubbliche, previa comunicazione all'eventuale proprietario del diritto esclusivo di pesca.

Gli strumenti speciali devono in ogni caso avere caratteristiche tali e devono essere usati in maniera da garantire la conservazione del patrimonio ittico. Ogni uso di strumenti speciali da parte degli acquicoltori deve essere notificato all'ufficio competente e al proprietario almeno sette giorni prima, salvo casi di urgenza riconosciuti preventivamente dall'ufficio competente ed è consentito solo in presenza di una persona incaricata dal medesimo ufficio.

Gli unici lavori consentiti che comportano prelevamento di pesci, sono quelli per il trasferimento in altra acqua da pesca, prelevamento di pesci ammalati nonchè di pesci per la riproduzione o per motivi scientifici e tecnici.

Art. 15
Limiti di cattura

Un permesso di pesca annuale dà diritto ad un numero determinato di uscite nell'arco della stagione di pesca. Il numero massimo di uscita verrà determinato sulla base delle indicazioni della « Carta ittica ».

Il limite giornaliero di catture per ogni pescatore è di 8 salmonidi.

Gli acquicoltori possono, previo consenso dell'ufficio competente imporre ulteriori limitazioni sul numero delle catture giornaliere sia dei salmonidi che di altre specie.

Art. 16.
Misure e divieti di pesca

Valgono le misure minime e i periodi di divieto di pesca stabiliti nell'allegato elenco *C*.

L'acquicoltore, previo consenso dell'ufficio competente, può aumentare le misure minime e prolungare i periodi di divieto nelle proprie acque di pesca.

In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l'ufficio competente, sentito il comitato della pesca, puo autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore.

Art. 17.
Sorveglianza

L'acquicoltore deve garantire un'adeguata sorveglianza delle proprie acque da pesca al fine di assicurare una corretta applicazione della « Carta ittica ».

Art. 18.
Commissione di esami

L'esame previsto dall'art. 13 della legge è da sostenere davanti ad una commissione nominata dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, in carica per la durata della legislatura, che si compone di:

a) un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il competente ufficio caccia e pesca, in qualità di presidente;

b) un esperto in idrobiologia, pesca e pescicoltura che può essere scelto anche tra gli impiegati dell'amministrazione provinciale;

c) un esperto in materia giuridico-amministrativa, che può essere scelto anche tra gli impiegati dell'amministrazione provinciale;

d) un esperto di pesca da scegliersi tra i candidati proposti dagli undici rappresentanti comprensoriali dei pescatori sportivi componenti il comitato provinciale della pesca.

I componenti la commissione possono farsi rappresentare, di volta in volta, mediante delega scritta. La commissione è valida qualora siano presenti tre componenti; funge da segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale.

Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembe 1974, n. 26.

Art. 19.
Materie d'esame

L'esame di pesca consiste in una prova che ha luogo almeno una volta all'anno prima dell'apertura della stagione di pesca.

La data dell'esame verrà tempestivamente comunicata dall'ufficio competente.

Le materie dell'esame sono:

a) le specie di pesce locali, il loro ambiente e le malattie più importanti;

b) nozioni sulle norme vigenti in materia di pesca;

c) tecniche, attrezzi ed esche della pesca sportiva;

d) elementari norme di comportamento durante la pesca, nel rispetto del patrimonio ittico e della natura.

Per l'ammissione all'esame deve essere presentata all'ufficio competente domanda in carta legale.

Art. 20.
Abilitazione alla pesca

L'abilitazione alla pesca prevista dall'art. 13 della legge, viene rilasciata dall'ufficio competente sotto forma di certificato o di timbro applicato sulla licenza di pesca.

Art. 21.
Altre norme

Per quanto non disposto espressamente dal presente regolamento ed in quanto compatibile, continueranno ad applicarsi le norme del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonchè i decreti in materia emessi dal presidente della giunta regionale e provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 dicembre 1979

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 2, *foglio n.* 20

(*Omissis*).

(1816)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800870)